

**SETTORI AMMISSIBILI**

**ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI — ATECO 2007 –**

(e limitazioni in base al Regolamento (CE) n. 1998/2006 “de minimis” e Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)

\*

**Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività appartenenti alle sezioni (con le seguenti limitazioni o esclusioni):**

**B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE**

**C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE**

Il codice “10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi” è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè.

Nei codici 10.85.0, 10.89.0 (ex 15.89 classificazione ATECO 2002) – Produzione di pasti e piatti preparati, Produzione di altri prodotti alimentari nca, è esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite).

**D- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA**

**E- FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
E RISANAMENTO**

**F - COSTRUZIONI**

**H-TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO**

**J- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

**M- ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE**

**S – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI**

**Limitazioni generali**

1) Ai sensi del punto 4.2.2 della “Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento

*nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica*" e dell'art. 3, secondo comma del DPCM 3 giugno 2009 il regime di aiuto previsto al articolo 9, lettera B non si applica alle imprese che operano:

- a) nel settore della pesca;
- b) nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli<sup>1</sup>.
- c) nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli<sup>2</sup>, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari: ciò significa che negli altri casi il regime di aiuto previsto nel presente bando si applica al settore della trasformazione e commercializzazione agricola (per i codici ammessi dal presente bando).

Non possono essere concesse agevolazioni quando consistono in aiuti all'esportazione o in aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

2) Ai sensi del Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore('de minimis') sono inammissibili gli aiuti:

- a) concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio<sup>3</sup>;
- b) concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
- c) concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato nei casi seguenti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari;

d) concessi ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002<sup>4</sup>;

---

<sup>1</sup> Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

<sup>2</sup> Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006

<sup>3</sup> In GUCE L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GUUE L 335 dell'1.12.2006, pag. 3).

<sup>4</sup> In GUCE L 205 del 2.08.2002.

g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h) concessi a imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02).